



27. Garanzie, impegni, rischi e passività potenziali

Garanzie e Impegni

Di seguito si elencano le principali garanzie prestate:

- Fideiussioni contrattuali: ammontano a € 7.048,7 milioni e sono rilasciate ai committenti per buona esecuzione lavori, anticipi contrattuali, svincolo trattenute a garanzia e partecipazioni a gare, riferite a tutte le commesse in corso di esecuzione. A fronte di parte delle garanzie contrattuali prestate ai committenti, esistono garanzie prestate da subappaltatori a favore di società del Gruppo.
- Fideiussioni per concessione di credito: ammontano a € 893,2 milioni e si riferiscono a società controllate per € 335,0 milioni, collegate per € 302,6 milioni e altre imprese appartenenti al Gruppo per € 217,7 milioni; la restante parte, pari a € 37,8 milioni, sono fideiussioni concesse per conto di Salini Impregilo S.p.A.
- Fideiussioni rilasciate per crediti all'esportazione pari a € 160,3 milioni.
- Altre garanzie personali per € 68,5 milioni che rappresentano garanzie legate ad adempimenti doganali e fiscali e altri adempimenti per complessivi € 759,4 milioni.
- Garanzie reali riguardanti un pegno sulle residue azioni della società Tangenziale Esterna S.p.A. rilasciato a garanzia di un finanziamento concesso per € 17,4 milioni e sulle azioni della società di progetto SPV M4 per € 1,9 milioni.

Contenzioso e passività potenziali

La società è parte in procedimenti civili e amministrativi passivi che, sulla base delle informazioni attualmente a disposizione e tenuto conto dei fondi rischi esistenti, si ritiene non determineranno sul bilancio effetti negativi rilevanti. Con riferimento ai principali contenziosi, si rinvia a quanto riferito nel paragrafo "Principali fattori di rischio ed incertezze" della Relazione sulla Gestione.

Contenziosi tributari

In merito al principale contenzioso instaurato con l'Agenzia delle Entrate dalla Società si rammenta che:

- è tuttora pendente in Cassazione, a seguito del ricorso di controparte, la controversia concernente l'avviso di accertamento con il quale veniva contestato il trattamento tributario delle svalutazioni e delle minusvalenze rilevate dalla Società nel corso dell'esercizio 2003. Come già precedentemente riportato, il rilievo principale inerente la cessione - effettuata da Impregilo S.p.A. a Impregilo International NV - della partecipazione detenuta nella concessionaria cilena Costanera Norte SA, è stato annullato dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano in data 11/09/2009 (Maggior imponibile accertato € 70 milioni);
- è ancora pendente in Cassazione su ricorso della Società la controversia relativa al rimborso di crediti di imposta di nominali € 12,3 milioni acquisiti da terzi in occasione di precedenti operazioni straordinarie;
- è ancora pendente in primo grado una controversia relativa all'anno 2005 relativa al tecnicismo utilizzato per il cosiddetto riallineamento del valore delle partecipazioni di cui all'art. 128 del DPR 917/86 (Maggior imponibile accertato € 4,2 milioni);
- riguardo ad una ulteriore controversia relativa sempre all'anno 2005, afferente i costi di una associazione in partecipazione posta in essere in Venezuela il cui maggior imponibile accertato è pari ad € 6,6 milioni, in data 19/5/2015 è stata depositata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale totalmente favorevole alla Società; in data 28/12/2015 Controparte ha notificato il ricorso per Cassazione su aspetti procedurali precisando l'estraneità del rilievo in commento al ricorso stesso. In ogni caso la Società ha presentato debito controricorso;
- alla società sono stati notificati: (i) un invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per la riscossione di imposte islandesi pari ad € 4,6 milioni che su ricorso della Società è stato annullato con sentenza depositata in data 30/11/2015 e (ii) per la stessa pretesa impositiva una cartella di pagamento avverso la quale è stato opposto ricorso e la Società è risultata vittoriosa sia in primo che in secondo grado di giudizio. In



data 18/1/2016 Controparte ha notificato il ricorso in Cassazione e la Società ha presentato il relativo controricorso.

La Società, in ordine alle controversie ancora in pendenza di giudizio, in ciò confortata anche dal supporto dei propri consulenti, ritiene che il proprio operato sia stato corretto e ha coerentemente ritenuto il rischio di soccombenza riferito a tali fattispecie come non probabile.

Inoltre, nei confronti della Società è in corso, da parte della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Milano, una verifica fiscale avente come oggetto le imposte Ires, Irap e IVA per gli esercizi 2011 e 2012. Nel corso della verifica il controllo è stato esteso anche all'annualità 2010 e per tale annualità in data 8/7/2015 è stato redatto il relativo Processo Verbale di Costatazione con rilievi per maggior imponibile ai fini Ires per circa € 1,0 milioni ed ai fini Irap per circa € 0,8 milioni. Sempre per tale annualità la Società ha ritenuto opportuno presentare all'Agenzia delle Entrate la Comunicazione di Adesione al Processo Verbale di Costatazione ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs 19 giugno 1997, N. 218 e tale Adesione si è perfezionata nel corso dello stesso anno 2015. La definizione in argomento ha comportato il riconoscimento di maggiori costi ai fini Ires ed Irap con riferimento al periodo di imposta 2009 per € 0,8 milioni.

Filiale Islanda

In relazione al progetto, già concluso, riguardante la realizzazione dell'impianto idroelettrico di Karanjukar (Islanda), si ricorda come, a partire dal 2004, fossero insorte controversie con le autorità fiscali islandesi in merito alla determinazione del soggetto tenuto a operare come sostituto di imposta con riferimento alla retribuzione del personale interinale straniero che operava nel cantiere. Salini Impregilo era stata in prima istanza indebitamente ritenuta responsabile del versamento delle ritenute su tali retribuzioni, che aveva conseguentemente versato. In esito alla definitiva conclusione del primo giudizio incardinato localmente su tale controversia la Società aveva però ottenuto piena soddisfazione delle proprie pretese.

Ciononostante, le autorità locali successivamente instaurarono un nuovo procedimento di analogia portata e, con una sentenza emessa nel febbraio 2010 dalla Suprema Corte - in aperta contraddizione con la precedente emessa nel 2007 sul medesimo argomento e dalla medesima autorità giudicante - hanno respinto le pretese della Società che attendeva il rimborso delle ritenute indebitamente versate complessivamente pari a € 6,9 milioni, al cambio originario.

In esito all'ultimo giudizio, pertanto, la Società ha posto in essere tutte le iniziative giudiziarie sia a livello internazionale (in data 22 giugno 2010 è stato presentato debito ricorso alla EFTA Surveillance Authority) sia - per quanto possibile - nuovamente a livello locale, ritenendo, che l'ultima decisione emessa dalla Suprema Corte islandese contenesse evidenti profili di illegittimità sia in relazione allo stesso ordinamento locale sia in relazione agli accordi internazionali che regolano i rapporti commerciali fra i Paesi dell'area cd. "EFTA" sia, infine, in merito alle convenzioni internazionali che impediscono l'applicazione di trattamenti discriminatori nei confronti di soggetti esteri (sia privati sia giuridici) che operano nel territorio dei Paesi convenzionati. In data 8 febbraio 2012 l'EFTA Surveillance Authority dopo aver inviato una missiva allo Stato islandese con la quale notificava l'infrazione in ordine al libero scambio di servizi e richiedeva allo stesso Stato di far pervenire le proprie osservazioni in merito. In esito a tale processo, nel mese di aprile 2013, l'EFTA Surveillance Authority diramava la propria opinione motivata giudicando la legislazione islandese, per le norme inerenti il contenzioso qui descritto, non conforme alle norme che regolano i rapporti commerciali fra i Paesi membri dell'organizzazione e richiedendo che l'Islanda si conformasse a tale posizione; in tale contesto la Società ha chiesto la riapertura del caso in loco e sta valutando la possibilità di intraprendere ulteriori iniziative a livello internazionale. Tenuto conto di quanto sopra, non si ritiene che alla data attuale sussistano oggettive ragioni per modificare le valutazioni effettuate sinora in merito a tale controversia.